LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 100

Pene per i corrieri, capitani, addetti a servizi di trasporto, pubblici esercenti, spedizionieri

Sono puniti col massimo della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie esercitate da imprese private ed in genere tutti coloro che sono adibiti a servizi pubblici di trasporto, gli spedizionieri, i padroni o direttori di alberghi, caffe′ od altri luoghi pubblici, i quali incorrano in contrabbando colpito da pena corporale e da vigilanza speciale.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	II — Della associazione contrabbandiera e del contrabbando
Capo	I — Associazione contrabbandiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-100-pene-per-i-corrieri-capitani-addetti-a-servizi-di-trasporto-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it